

Circ. n. 25

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE IITC - F. P. MERENDINO-CAPO D'ORLANDO
Prot. 0012510 del 16/09/2026
VII (Uscita)

Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Al sito Web

OGGETTO: INCOMPATIBILITÀ E AUTORIZZAZIONI ALLA LIBERA PROFESSIONE.

Si trasmette al personale dipendente, in particolare a coloro che sono iscritti ad albi professionali e a quanti svolgano attività retribuite, la disciplina vigente in materia di incompatibilità.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La materia è disciplinata da:

- Art. 508 D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico Istruzione);
- Art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (incarichi extra-istituzionali);
- Art. 1, commi 56-60, Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- Art. 60 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- Art. 34 e 35 CCNL 2019-2021 del Comparto Istruzione e Ricerca;
- Nota USR Sicilia prot. n. 21198 del 31/08/2020.

Competente al rilascio dell'autorizzazione è il Dirigente Scolastico, ai sensi del D.P.R. 275/1999. L'autorizzazione ha durata coincidente con l'anno scolastico e va rinnovata al mutare dell'orario di servizio. Ai sensi dell'art. 53, comma 10, D.Lgs. 165/2001, per gli incarichi conferiti da Pubbliche Amministrazioni l'autorizzazione si intende concessa se entro 30 giorni dalla richiesta non viene adottato motivato diniego; per gli incarichi da privati il silenzio equivale a diniego. La violazione del divieto di svolgere altra attività lavorativa non autorizzata configura giusta causa di recesso o decadenza dall'impiego.

2. CASISTICA

A) Attività incompatibili per il personale a tempo pieno:

Costituiscono incompatibilità assoluta:

- l'esercizio continuativo di attività commerciale, industriale, artigianale e professionale;
- le cariche in società costituite a fine di lucro, ai sensi dell'art. 60 D.P.R. 3/1957;
- l'esercizio di attività che oltrepassino i limiti della saltuarietà e occasionalità e che assumano carattere di prevalenza e professionalità;
- l'insegnamento continuativo con vincolo di subordinazione presso scuole non statali;
- le lezioni private a favore di alunni frequentanti il proprio istituto. Per alunni di altri istituti vi è l'obbligo di preventiva informazione al Dirigente e la verifica di compatibilità.

Sono fatte salve le posizioni di distacco sindacale o aspettativa per cariche elettive.



B) Attività libere, senza autorizzazione:

Non necessitano di autorizzazione ma di semplice comunicazione preventiva, se svolte fuori dall'orario di servizio e senza pregiudizio per lo stesso:

- attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative socio-assistenziali senza scopo di lucro;
- attività espressive di diritti costituzionalmente garantiti: collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie; utilizzazione economica di opere dell'ingegno e invenzioni industriali; partecipazione a convegni e seminari; incarichi con solo rimborso spese documentate.

Resta consentito l'esercizio libero di attività artistiche, musicali, letterarie, nei limiti della occasionalità.

C) Attività compatibili previa autorizzazione:

Devono essere preventivamente autorizzate:

- incarichi retribuiti anche occasionali non compresi nei compiti d'ufficio;
- incarichi conferiti da altre P.A. (commissioni, consulenze tecniche, collaborazioni);
- partecipazione attiva a società agricole a conduzione familiare, se l'impegno è modesto e non continuativo;
- cariche in società cooperative, purché senza interferenza con l'attività ordinaria e senza conflitto di interessi;
- attività di amministratore di condominio limitata alla cura dei propri interessi;
- esercizio della libera professione da parte del personale docente, alle condizioni del successivo punto 4.

3. ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

Ai sensi dell'art. 53, comma 13, D.Lgs. 165/2001 le amministrazioni comunicano per via telematica entro il 30 giugno di ciascun anno gli incarichi conferiti o autorizzati nell'anno precedente e i relativi compensi. Sono esenti i compensi da diritti d'autore e da libera professione debitamente autorizzata.

4. LA LIBERA PROFESSIONE DOCENTE

In deroga al divieto di cui all'art. 508, comma 10, D.Lgs. 297/1994, il comma 15 del medesimo articolo consente al personale docente l'esercizio della libera professione intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. (iscrizione ad albo previo esame di abilitazione), a condizione che:

- a) non sia di pregiudizio alla funzione docente;
- b) sia pienamente compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio;
- c) sia previamente autorizzata dal Dirigente Scolastico.



L'attività deve essere svolta in forma autonoma, al di fuori dell'orario di servizio, con dichiarazione dei redditi, adempimenti IVA e previdenziali a carico dell'interessato. I redditi da libera professione autorizzata sono esenti da anagrafe delle prestazioni.

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione $\leq 50\%$ è consentito, previa autorizzazione, l'esercizio di altra attività lavorativa purché non in conflitto di interessi con l'Amministrazione.

Ciò premesso, i docenti intenzionati a svolgere la libera professione sono tenuti a richiedere preventivamente l'autorizzazione al Dirigente Scolastico, che provvederà con formale provvedimento.

Si allega il modulo di richiesta da compilare in ogni sua parte e trasmettere all'indirizzo istituzionale meis02400r@istruzione.it,

Si allega, altresì, la Nota del Direttore Generale USR Sicilia, prot. n. 21198 del 31.08.2020, avente ad oggetto *“Incompatibilità dipendenti pubblici. Specificità del comparto scuola. Circolare applicativa”*.

Il Dirigente Scolastico

Prof. ssa Maria Ricciardello

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993



C/da Santa Lucia
98071 Capo d' Orlando (Me)



Tel.: 0941 901063
Fax: 0941 912658



www.merendino.edu.it
meis02400r@istruzione.it